



REPUBBLICA ITALIANA

N. 0082/07 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2982/06 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania – Sezione Prima - nelle persone dei magistrati

Dr.ROSALIA MESSINA Presidente

Dr.MARIA STELLA BOSCARINO Ref. , relatore

Dr.SALVATORE GATTO COSTANTINO Ref.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. **2982/2006** proposto da: : **GALLETTA GIUSEPPINA,**
BELLO AGATINO, CARONE BIAGIO e D'ANGELO PAOLO ,
rappresentati e difesi da **FIORITO AVV. BRUNO** con domicilio eletto
in CATANIA VIA G.D'ANNUNZIO,24 presso FIORITO AVV.
BRUNO,

contro

COMUNE DI ITALA (ME), non costituito in giudizio

CONSIGLIO COMUNALE DI ITALA(ME), non costituito in giudizio

e nei confronti di

BERLINGHIERI CARMINE, CICCARELLO GIUSEPPE, TERRANI
CAMILLO,

MANCUSO GIUSEPPE, DI CIUCCIO SALVATORE, CACCIOLA

SALVATORE, TRINGALI ORAZIO e CORNARO BIAGIO,
rappresentati e difesi da POLIZZOTTO AVV. STEFANO e TRIMBOLI
AVV. SALVATORE, con domicilio eletto in CATANIA VIA GROTTI
BIANCHE, 117 presso TRIMBOLI AVV. SALVATORE,

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Itala n° 0019 del 16.08.06,
pubblicata all'albo pretorio dal 25.08.06 al 08.09.06, con cui è stata
approvata la proposta di integrazione dei componenti delle Commissioni
Consiliari, con la nomina dei soli componenti del gruppo di "maggioranza"
(composto dai consiglieri Carone, Galletta, Bello, D'Angelo);
- della deliberazione del Consiglio comunale di Itala n° 0011 del 29.05.06,
pubblicata all'albo pretorio dal 25.06.06 al 09.07.06, divenuta esecutiva in
data 04.07.06, con cui è stata approvata la proposta di revocare i
componenti delle Commissioni Consiliari, con la nomina dei nuovi
componenti delle stesse Commissioni;
- di ogni altro provvedimento, antecedente o successivo, presupposto,
conseguenziale o comunque connesso

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato,

Udito nella Camera di Consiglio del 21 Dicembre 2006 il relatore Ref.

MARIA STELLA BOSCARINO

Uditi gli avvocati come da verbale, anche ai sensi dell'art.26 L. T.A.R.;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di BERLINGHIERI
CARMINE,CACCIOLA SALVATORE, CICCARELLO GIUSEPPE, DI
CIUCCIO SALVATORE , MANCUSO GIUSEPPE, TERRANI
CAMILLO , TRINGALI ORAZIO

Visti gli artt. 21 e 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive
modificazioni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti espongono di essere consiglieri comunali.

Espongono, ancora, che l'art.21 dello Statuto del Comune di Itala ha previsto l'istituzione ad opera del Consiglio Comunale, con criterio proporzionale, delle Commissioni Consiliari permanenti, *“al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio... “*; lo stesso articolo ha previsto la composizione di ogni singola commissione, costituita dai consiglieri comunali in rappresentanza proporzionalmente alla consistenza di ciascun gruppo elettorale.

I ricorrenti espongono che al suo insediamento il Consiglio Comunale ha provveduto alla costituzione delle Commissioni Consiliari, precisamente

con delibera n° 0026 del 31.05.04.

Con successive delibere del 24.06.04, il Consiglio Comunale ha proceduto alla nomina dei componenti delle singole Commissioni.

Con deliberazione n° 0055 del 11.11.05 il C.C. ha modificato l'art. 21 dello Statuto, introducendo la previsione della composizione di 5 consiglieri.

Avverso detta delibera è stato proposto ricorso avanti questo Tar (n° 619/06).

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti lamentano che, muovendo dal nuovo testo dell' art. 21 dello Statuto, il C.C. ha proceduto alla revoca dei componenti delle Commissioni Consiliari, e contestualmente alla nuova nomina, dapprima dei componenti dei gruppi di maggioranza, successivamente, con delibera di C.C. n. 0019 del 16.08.06 , anche quelli del gruppo di minoranza, Consiglieri D'Angelo e Carone, i quali però in data 23.08.06 hanno dichiarato di non accettare l'incarico.

I ricorrenti lamentano appunto l'illegittimità delle predette deliberazioni.

Il Comune non si è costituito in giudizio, mentre si sono costituiti i controinteressati, difendendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 26 della L. TAR, in

quanto il contraddittorio risulta ritualmente instaurato e l'istruttoria è completa.

Ritenuto che il ricorso è fondato, in particolare risultano sussistenti i vizi, dedotti con il primo motivo, di *violazione degli artt. 3 e 6 L 241/90 — difetto e/o erroneità della motivazione.*

Infatti, le commissioni revocate erano state costituite in costanza del precedente testo della disposizione statutaria meglio riportata sopra, e la relativa durata era pari alla durata del Consiglio comunale, come espressamente ribadito dall'art.14 del Regolamento, richiamato dai ricorrenti, di guisa che non potevano essere revocate, in carenza di una espressa previsione statutaria o regolamentare, né la revoca poteva avvenire al fine di dare applicazione retroattiva ad una disposizione statutaria sopravvenuta (in tal senso del resto anche il parere di regolarità tecnica, reso infatti negativamente).

Infatti, per principio assolutamente pacifico, le questioni di diritto intertemporale debbono essere risolte, in linea di massima, nel rispetto del principio di irretroattività (art. 11 disp. prel. c.c.) e secondo la regola generale, operante in tutti i casi in cui manchi una diversa statuizione particolare del "**tempus regit actum**".

D'altra parte, la circostanza che l'istituzione delle commissioni sia facoltativa, come deducono i controinteressati, non scalfisce la fondatezza delle doglianze: una volta che l'Amm.ne abbia previsto la costituzione

delle commissioni, è tenuta a rispettare la relativa disciplina ivi inclusa quella relativa alla durata, che non può disattendere o disapplicare.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso introduttivo risulta fondato e va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati ed assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso;

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza, con liquidazione in dispositivo a carico delle Amm.ni intime e dei controinteressati in solido;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1), definitivamente pronunciando,

- ◆ accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati ;
- ◆ condanna le Amministrazioni intime ed i controinteressati a rifondere in solido ai ricorrenti spese ed onorari del giudizio, liquidati nella misura di euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2006.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Ssa Maria Stella Boscarino

Dott. Ssa Rosalia Messina

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2007